



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

**Regolamento per l'assegnazione dei contributi
per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi"
e per i "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie"
(approvato con D.C.C. n° 65 del 23/12/2004, integrato con D.C.C. n° 39 del
06/08/2005, modificato con D. C.C. n.28 del 30/06/2011
e con D. C.C. n.7 del.17/01/2014)**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle *"Chiese ed altri edifici per servizi religiosi"* e per i *"Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie"*.

2. Entro il mese di marzo di ogni anno, il competente Settore emanerà specifico bando per l'assegnazione delle suddette somme che sarà affisso all'Albo Pretorio per 20 giorni e reso pubblico tramite manifesti e sito web del Comune. Nel bando saranno specificati i termini per la presentazione delle istanze e l'importo totale del contributo da assegnare previsto nel bilancio di previsione.

Art. 2 - Soggetti beneficiari del contributo

1. Soggetti beneficiari del contributo sono le *"Chiese ed altri edifici per servizi religiosi"* e i *"Centri Civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie"*.

a) Per *"Chiese ed altri edifici per servizi religiosi"* sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste.

Per le opere della Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate, con la proposta delle priorità, dalle Autorità Diocesane competenti.

Per le altre confessioni religiose, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato.

Sino a quando vi sarà un unico soggetto che abbia titolo all'erogazione del contributo, lo stesso verrà assegnato, previa verifica del possesso dei requisiti necessari per la sua erogazione, purché le istanze pervengano al comune entro il termine del 30 settembre dell'esercizio finanziario di riferimento¹.

b) Per *"Centri Civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie"* si intendono altresì, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività

¹ Paragrafo aggiunto con D.C.C. n° 39 del 06/08/2005

educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste.

Per i "Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie", la domanda deve essere avanzata dalla proprietà, nelle forme previste dal presente regolamento.

2. Sono esclusi dal beneficio previsto dal comma 1, i soggetti che hanno spazi riservati ai giochi leciti con gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 e videolottery.²

Art. 3 - Attribuzione delle quote³

1. Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere relative "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi", la realizzazione delle stesse avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota dell'10% (dieci per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria, relativi alle opere e agli interventi di cui all'articolo 120 della L.R. 1/2005 e ss.mm. e ii.⁴ che risulteranno effettivamente introitati dal Comune nell'anno precedente a quello di emanazione del bando.

2. Per i "Centri Civili e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie", la realizzazione delle opere avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota del 9% (nove per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria, relativi alle opere e agli interventi di cui all'art. 120 della L.R. 1/2005 e ss.mm. e ii.⁵, che risulteranno effettivamente introitati dal Comune nell'anno precedente a quello di emanazione del bando.

3. Non potranno accedere alla quota del 9% (nove per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative di proprietà della Chiesa Cattolica o delle altre confessioni religiose, per le quali la quota del contributo è quella di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 - Tipologia di intervento ammesse al contributo

1. Potranno essere presentate richieste di attribuzione fondi soltanto relativamente ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici e alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesistiche, che siano regolarmente autorizzati o per i quali siano stati presentati regolari strumenti autorizzativi o simili. Saranno altresì ammessi a finanziamento opere in corso d'opera o già concluse, a condizione che siano state concluse non oltre l'anno precedente a quello di emanazione del bando.

2. Sono ammessi al contributo tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova edificazione.

3. Per le spese tecniche di progettazione sopportate potrà essere avanzata richiesta di contributo solo nel limite del 10% dell'ammontare dei lavori o delle altre spese sostenute dai richiedenti.

²Comma aggiunto con D.C.C. n. 7. del 17/1/2014

³Le quote percentuali degli oneri di urbanizzazione secondaria attribuite sono state modificate con D.C.C. n. 7 del 17/1/2014

⁴Comma modificato con D.C.C. n.7...del..17/1/2014.

⁵Comma modificato con D.C.C. n. 7.del 17/1/2014

4. In ogni caso ciascun intervento potrà ottenere un contributo ai sensi del presente regolamento per non più del 50% (cinquanta per cento) della spesa a tale titolo sostenuta.

5. I singoli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di contribuzione ai sensi del presente regolamento per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura totale della spesa sostenuta. Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente a mezzo di apposita autocertificazione l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite nonché il titolo e le finalità delle stesse.

6. I singoli interventi non ancora posti in essere per i quali viene avanzata richiesta di contributo dovranno iniziare entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data di assegnazione del contributo stesso. Decorso inutilmente tale termine, l'assegnazione si intende decaduta e il contributo sarà destinato ad aumentare la disponibilità dei fondi per l'esecuzione di opere pubbliche.

Art. 5 – Documentazione

1. Le istanze dovranno essere compilate sugli appositi moduli e corredate dalle informazioni e documentazioni di seguito elencate.

1) Per opere già realizzate o in corso d'esecuzione:

- 1.1 - Nominativo del proprietario e del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo (in forma di autocertificazione).
- 1.2 - Titolo alla richiesta del contributo:
- per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" di confessioni non cattoliche: documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato;
- per i "*Centri civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie*": copia dello statuto dell'ente o associazione ed estremi dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 3 della L.R.T. n. 42 del 9/12/02⁶, oppure all'Albo del Volontariato di cui all'art. 4 L.R.T. 26/04/1993 n. 28.
- 1.3 - Estratto di P.R.G. con individuazione dei manufatti edilizi/area di sedime oggetto di finanziamento.
- 1.4 - Relazione esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento; la relazione dovrà documentare l'eventuale urgenza dell'intervento (per l'incolumità pubblica o per la salvaguardia del bene da ristrutturare) e l'eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento.
- 1.5 - Indicazione degli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune o degli strumenti autorizzativi o simili presentati; estremi della eventuale autorizzazione paesaggistica rilasciata (informazioni non richieste nei casi di ordinaria manutenzione).
- 1.6 - Indicazione degli estremi della comunicazione di inizio lavori, nonché della comunicazione di fine lavori in caso di opere già concluse (informazioni non richieste nei casi di ordinaria manutenzione).

⁶Comma modificato con D. C.C. n. 7. del 17/1/2014

- 1.7 - Indicazione dell'importo complessivo di spesa per il quale si richiede il contributo, corredato da computo metrico estimativo e dalle eventuali fatture delle spese sostenute (fatture per prestazioni professionali, per forniture o per esecuzione dei lavori).
- 1.8 - Documentazione fotografica dello stato di fatto (stato dei lavori al momento della presentazione della richiesta di contributo).
- 1.9 - Dichiarazione con cui la proprietà si impegna a garantire, con specifico atto d'obbligo unilaterale, da sottoscrivere in caso di assegnazione del contributo e prima della sua liquidazione, il mantenimento della destinazione d'uso in essere per un periodo non inferiore a dieci anni dalla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo.
- 1.10 - Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, con indicazione esatta dell'entità, del titolo e delle finalità delle stesse e con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata; in alternativa dichiarazione che le opere non sono mai state oggetto di alcun finanziamento pubblico.
- 1.11 - Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, circa l'esattezza, la completezza e la veridicità delle documentazioni e delle informazioni fornite a corredo dell'istanza.

2) Per opere non ancora realizzate:

- 2.1 - I documenti di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
- 2.2 - Dichiarazione del richiedente con cui si impegna a iniziare i lavori, in conformità al titolo abilitativo rilasciato o agli strumenti autorizzativi e simili presentati, entro i termini di validità degli stessi e comunque entro quattro mesi dalla assegnazione del contributo.
- 2.3 - I documenti di cui alle lettere 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.

2. Tutte le documentazioni sopraelencate devono essere firmate dal richiedente e nel caso di Ente, dovranno riportare il timbro dell'Ente richiedente ed legale rappresentante dello stesso.

3. Le documentazioni tecniche di cui ai punti precedenti riferite alla esecuzione di opere edilizie dovranno essere redatte, timbrate e firmate da un tecnico abilitato.

Art. 6 - Procedimento per l'erogazione dei contributi

1. Il competente ufficio verificherà la conformità delle domande col presente regolamento e col bando e richiederà, se necessario, elementi integrativi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

2. Richieste di contributo pervenute oltre il termine stabilito nel bando, ovvero in assenza di uno dei documenti di cui alle lettere 1.1 e 1.2, non potranno essere accolte.

3. Tutte le istanze che non siano state integrate nel termine di 30 gg dalla data di ricevimento della richiesta di integrazioni dell'ufficio, saranno escluse dall'assegnazione.

4. Le istanze complete e conformi saranno oggetto della graduatoria di cui all'art. 7.

Art. 7 - Graduatoria

1. La Giunta Comunale ogni anno, prima della emanazione del bando, con specifica deliberazione provvederà ad attribuire un punteggio ai seguenti criteri:

- Non aver già usufruito di altri contributi assegnati in precedenti anni finanziari.
- Urgenza dell'intervento sia per l'incolumità pubblica che per la salvaguardia del bene da ristrutturare.
- Valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento.
- Tipologia dell'intervento.

2. Qualora pervengano più domande, il competente ufficio procede all'elaborazione di una graduatoria per ognuna delle due tipologie ("Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie ") sulla base dei criteri sopraindicati, secondo il punteggio stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 8 - Modalità di erogazione

1. Il contributo sarà liquidato ai beneficiari successivamente alla sottoscrizione e alla trascrizione dell'atto d'obbligo di cui all'art.5 (punto 1.9) e secondo i seguenti criteri:

- l'erogazione avverrà in corso d'opera secondo stati d'avanzamento dei lavori, a fronte di documenti contabili attestanti il debito, ovvero all'avvenuto pagamento delle opere da parte del richiedente (fatture, ricevute, certificati di pagamento), in misura pari alla percentuale assegnata;
- l'erogazione in corso d'opera, fino al raggiungimento del contributo concesso, potrà avvenire con un numero di rate non superiore a quattro.

2. Il pagamento sarà effettuato dal Settore Ragioneria, a seguito di accertamento della completezza e validità della documentazione suddetta da parte del settore competente.

3. Per interventi non conclusi entro il termine previsto dal titolo abilitativo, l'assegnazione dei contributi si intende decaduta e gli stessi sono destinati ad aumentare la disponibilità dei fondi per l'esecuzione di opere pubbliche.

Art. 9 – Disposizione finale

1. Il presente Regolamento si applica dal 01.01.2005.

2. Le nuove disposizioni regolamentari approvate con deliberazione n. 7 del.17/1/2014, entrano in vigore dal 01.02.2014.⁷

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e fino a nuova disciplina regionale, si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

⁷Comma aggiunto con D.C.C. n. 7 del 17/1/2014